

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 560307)

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2025, n. 9

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 giugno 2013 n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14
"Disposizioni in materia di agricoltura sociale".**

1. L'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14, è sostituito dal seguente:

*"Art. 1
Finalità e oggetto.*

1. *La Regione del Veneto nel rispetto dei principi contenuti nella legge 18 agosto 2015, n. 141 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale", promuove l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, per ampliare e consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito nonché quale risorsa per l'integrazione in ambito agricolo di pratiche rivolte all'offerta di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati, all'abilitazione e riabilitazione di persone con disabilità, alla realizzazione di attività educative, assistenziali e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni.*

2. *La Regione del Veneto sostiene, altresì, il potenziamento dell'offerta dei servizi sociali e la sperimentazione di nuovi modelli del welfare regionale attraverso la realizzazione di interventi innovativi da parte delle fattorie sociali di cui all'articolo 2 della presente legge.".*

Art. 2**Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14
"Disposizioni in materia di agricoltura sociale".**

1. L'articolo 2 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14, è sostituito dal seguente:

*"Art. 2
Definizioni e attività.*1. *Ai fini della presente legge, si intendono per:*

a) *"Agricoltura sociale", le attività di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141 esercitate, con continuità, dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, in forma singola o associata, e dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 141 del 2015, nei limiti e con le modalità ivi previste;*

b) *"Fattorie sociali", le imprese agricole e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 18 agosto 2015, n. 141, nei limiti e con le modalità ivi previste, in possesso dei requisiti formativi che risultano iscritte all'elenco regionale di cui all'articolo 5 della presente legge.*

2. *Le fattorie sociali si distinguono in:*

- a) *Fattorie sociali inclusive, ove si svolgono, nell'ambito delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile, le attività di cui alla lettera a) dell'articolo 2, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141;*
 - b) *Fattorie sociali erogative, ove si erogano le attività individuate nelle lettere b), c) e d) dell'articolo 2, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141 con l'utilizzo delle risorse dell'azienda agricola.*
3. *Le fattorie sociali possono svolgere, anche contemporaneamente, una o più delle attività di cui al comma 1 a condizione che soddisfino i requisiti previsti dalla presente legge e dai provvedimenti attuativi.*
4. *Le fattorie sociali che esercitano le attività di cui al comma 1, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5, sono anche definite "operatori di agricoltura sociale" e si avvalgono della denominazione "Fattoria sociale del Veneto".*
5. *Le attività svolte dalle fattorie sociali erogative, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connessa ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile.*
6. *Con uno dei provvedimenti di cui all'articolo 3 bis sono definiti parametri minimi e forme di svolgimento dell'attività agricola per le fattorie sociali.*
7. *Le attività di agricoltura sociale di cui al presente articolo devono essere svolte regolarmente e con continuità, anche se a carattere stagionale. Con provvedimento di cui all'articolo 3 bis, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.".*

Art. 3

Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".

1. L'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14, è sostituito dal seguente:

*"Art. 3
Accordi e collaborazioni.*

1. *Le attività di cui all'articolo 2, sono realizzate, ove previsto dalle specifiche normative di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio.*
2. *Le attività di cui all'articolo 2 possono, altresì, essere svolte in collaborazione con i soggetti indicati al comma 5 dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente.*
3. *Ai fini dello svolgimento delle attività di agricoltura sociale, la fattoria sociale può avvalersi delle prestazioni di specifiche figure professionali in possesso di adeguate competenze secondo quanto previsto dalla normativa di settore.*
4. *Al fine dello svolgimento delle attività di agricoltura sociale in collaborazione con i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo è consentito, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge il ricorso a convenzioni, accordi e agli strumenti contrattuali, anche di natura associativa, secondo le disposizioni di legge.".*

Art. 4

Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14, è inserito il seguente:

*"Art. 3 bis
Funzioni e compiti della Regione.*

1. *La Regione promuove e sostiene il ruolo e le pratiche dell'agricoltura sociale nei propri strumenti di programmazione e gestione delle politiche per lo sviluppo agricolo, delle politiche educative, del lavoro, ambientali e socio-sanitarie.*
2. *La Regione favorisce la conoscenza delle fattorie sociali e dei servizi da esse offerti e ne sostiene lo sviluppo in tutto il territorio regionale, attraverso l'elenco regionale delle fattorie sociali e adeguati strumenti di informazione, animazione e comunicazione.*

3. La Regione promuove il raccordo a livello regionale tra le politiche socio-sanitarie, educative, del lavoro, ambientali e quelle in materia di agricoltura, anche mediante la definizione di processi formativi per gli imprenditori agricoli e le cooperative sociali e la divulgazione di informazioni per favorire la conoscenza dei servizi erogati dalle fattorie sociali.

4. La Regione cura la predisposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno per le imprese.

5. La Giunta regionale, in ragione delle diverse competenze delle strutture coinvolte sentito il tavolo tecnico di cui all'articolo 4 della presente legge, con uno o più provvedimenti, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2, commi 6 e 7, considerate in ogni caso le caratteristiche specifiche del settore agricolo, definisce:

- a) criteri e modalità per l'integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione locale degli interventi e servizi sociali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 bis, della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" anche con la definizione di nuove unità di offerta, in regime di agricoltura sociale, con il coinvolgimento della cooperazione sociale;
- b) modalità e limiti di esercizio delle attività svolte in accordo e collaborazione con i soggetti di cui al comma 1 e 2 dell'articolo 3;
- c) modalità d'uso, anche contestuale, degli immobili tra le attività di agricoltura sociale e le altre previste dall'articolo 2135 del Codice civile;
- d) procedure ed eventuali condizioni tecniche e di mantenimento per la segnalazione dell'avvio attività di cui all'articolo 7 bis della presente legge, nonché le modalità per la tenuta dell'elenco delle fattorie sociali;
- e) competenze professionali e formative per gli operatori dell'agricoltura sociale.".

Art. 5

Inserimento dell'articolo 3 ter nella legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".

1. Dopo l'articolo 3 bis della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14, come inserito dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente articolo:

"Art. 3 ter Locali per attività di agricoltura sociale.

1. Per le attività di agricoltura sociale sono utilizzati i luoghi, i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali, già esistenti sul fondo e strumentali rispetto all'esercizio dell'attività agricola.

2. Le strutture impiegate e i luoghi in cui si svolgono dette attività devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, ed essere dotati di agibilità in funzione della tipologia di attività svolta.

3. L'agricoltura sociale può essere esercitata anche all'esterno delle strutture aziendali e dei beni fondiari nella disponibilità della fattoria sociale con le limitazioni definite per ogni attività dal decreto ministeriale.

4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge 18 agosto 2015, n. 141, i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività dell'agricoltura sociale, mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, nelle previsioni degli strumenti urbanistici, e non richiedono il cambio di destinazione d'uso.

5. Sugli edifici esistenti da destinare ad uso di fattoria sociale sono sempre consentiti gli ampliamenti necessari per gli adeguamenti tecnologici e igienico sanitari nonché per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Tali ampliamenti, nel limite massimo del 10 per cento del volume esistente e in misura non superiore a 200 metri cubi totali aziendali, sono realizzati esclusivamente in aderenza, sopraelevazione o attraverso la costruzione di volumi interrati o seminterrati negli edifici esistenti, nel rispetto delle disposizioni del piano regolatore comunale, delle vigenti norme urbanistiche, edilizie e igienico-sanitarie, nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137". Gli ampliamenti sono consentiti una sola volta, anche realizzati in più fasi fino al raggiungimento degli incrementi volumetrici complessivamente previsti, purché non abbiano già usufruito di tale facoltà in applicazione di altre disposizioni regionali che ammettevano il medesimo intervento.".

Art. 6**Inserimento dell'articolo 3 quater nella legge regionale 28 giugno 2013, n. 14
"Disposizioni in materia di agricoltura sociale".**

1. Dopo l'articolo 3 ter della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14, come inserito dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente articolo:

*"Art. 3 quater
Norme igienico-sanitarie.*

1. Fatta salva l'applicabilità delle disposizioni vigenti in materia di igiene dei prodotti alimentari, i requisiti igienico-sanitari degli immobili, ivi comprese le aree all'aperto, sono stabiliti con provvedimento di Giunta regionale.

2. Nell'ambito dell'esercizio delle attività di agricoltura sociale può essere effettuata anche la somministrazione di spuntini, pasti e bevande esclusivamente nei confronti dei soggetti beneficiari delle attività di cui alla presente legge.".

Art. 7**Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14
"Disposizioni in materia di agricoltura sociale".**

1. L'articolo 4 della legge regionale 28 giugno 2013, n.14 è sostituito dal seguente

*"Art. 4
Tavolo tecnico regionale dell'agricoltura sociale.*

1. Ai fini dell'articolo 1 della presente legge e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 bis, della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, è istituto, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il tavolo tecnico regionale dell'agricoltura sociale composto dai responsabili delle strutture regionali competenti in materia di servizi sociali, sanitari, agricoltura, lavoro e formazione o loro delegati, dai responsabili dalle Aziende ULSS nelle materie coinvolte, un rappresentante per i comuni del Veneto designato dall'Associazione nazionale comuni italiani, sezione del Veneto. Ai lavori del tavolo tecnico partecipano anche i rappresentanti dei soggetti dei settori coinvolti, così come individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge 18 agosto 2015, n. 141.

2. Il tavolo tecnico, oltre a quanto previsto all'articolo 3 bis comma 5, svolge i seguenti compiti:

a) raccolta di dati sui servizi offerti da tutti i soggetti operanti nell'ambito dell'agricoltura sociale, promuovendo il monitoraggio sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nel territorio e la valutazione della qualità dei servizi offerti, al fine di facilitare la diffusione dei dati e delle buone pratiche

b) raccolta e valutazione coordinata delle pratiche di agricoltura sociale proponendo il loro inserimento nella programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona.

c) raccordo e collaborazione con l'Osservatorio sull'agricoltura sociale istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge 18 agosto 2015, n.141.

3. Le funzioni di segreteria sono affidate alla competente struttura regionale.

4. La partecipazione ai lavori del tavolo tecnico è gratuita.".

Art. 8**Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14
"Disposizioni in materia di agricoltura sociale".**

1. Al comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14, le parole: "le cui risultanze sono pubblicate a cadenza annuale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto" sono soppresse.

2. I commi 2 e 3, dell'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14, sono sostituiti dai seguenti:

"2. All'elenco sono iscritti, secondo le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 7 bis, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, in forma singola o associata, e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 18 agosto 2015, n. 141, che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 7 bis.

3. Nell'elenco sono anche annotate le forme di collaborazione perfezionate ai sensi dell'articolo 3, comma 2.".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14, sono aggiunti i seguenti:

"3 bis. L'iscrizione all'elenco delle fattorie sociali costituisce titolo per usufruire delle eventuali misure di sostegno previste dalla presente legge e utilizzare il logo di cui all'articolo 7, nonché preferenza alle provvidenze previste dalla programmazione unionale, nazionale e regionale per l'agricoltura sociale.

3 ter. La Regione favorisce la costituzione della rete regionale delle fattorie sociali e dei loro organismi associativi e di rappresentanza, con funzioni di coordinamento, assistenza, informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima e di promozione, in collaborazione con il Tavolo tecnico regionale dell'agricoltura sociale, di azioni volte a favorire la conoscenza delle attività e dei servizi offerti dalle fattorie sociali."

Art. 9

Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".

1. L'articolo 6 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14, è sostituito dal seguente:

*"Art. 6
Misure di sostegno.*

1. *La Regione promuove e sostiene il ruolo e le pratiche dell'agricoltura sociale in sede di attuazione dei piani regionali di sviluppo rurale e delle politiche sociali e socio-sanitarie, prevedendo in particolare:*

a) *criteri di priorità, per favorire lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale, nell'ambito delle procedure di alienazione e locazione di:*

1. *beni confiscati alle mafie, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";*

2. *beni del patrimonio regionale ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile";*

3. *superfici agricole del territorio regionale di cui alla legge regionale 8 agosto 2014, 26 "Istituzione banca della terra veneta";*

b) *la promozione della commercializzazione dei prodotti provenienti da agricoltura sociale, anche nell'ambito delle strategie per valorizzare la cosiddetta "filiera corta".*

c) *la promozione dell'organizzazione di percorsi formativi in materia di agricoltura sociale rivolti agli imprenditori agricoli, coadiuvanti e loro familiari che intendono avviare una fattoria sociale o migliorare il proprio ambito di conoscenza;*

d) *l'organizzazione di interventi di carattere informativo sulle materie, attività e servizi dell'agricoltura sociale, rivolti a dipendenti ed amministratori degli enti locali, delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), nonché a tutti i soggetti, diversi da quelli di cui alla lettera c), operanti nell'ambito dell'agricoltura sociale ai sensi dell'articolo 3 bis.*

2. *Nel caso di apertura di nuovi mercati al dettaglio in aree pubbliche o di sopravvenuta disponibilità di posteggi nei mercati già attivi ai sensi dalla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive modificazioni, è riservato ai soggetti esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti da agricoltura sociale, come definita all'articolo 2, almeno il 5 per cento del totale dei posteggi.*

3. *Gli enti aggiudicatari che gestiscono mense di enti pubblici, scolastiche e ospedaliere, possono prevedere, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 18 agosto 2015, n. 141, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura,*

criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori di agricoltura sociale.".

Art. 10

Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14, è inserito il seguente:

*"Art. 7 bis
Segnalazione certificata di inizio attività.*

1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, in forma singola o associata, e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 18 agosto 2015, n. 141, nei limiti e con le modalità ivi previste, in presenza dei requisiti stabiliti dalla Giunta regionale, inoltrano al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili da utilizzare per le attività di agricoltura sociale, una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi degli articoli 19 e 19 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

2. La SCIA è presentata allo Sportello Unico Attività Produttive (SUA) del Comune nel cui territorio è situata l'unità tecnico economica (UTE) di riferimento.

3. Il Comune, qualora accerti la carenza dei requisiti di cui alla presente legge o difformità rispetto a quanto riportato nella SCIA formula i conseguenti rilievi indicando i tempi per l'adeguamento agli stessi. Nel caso di mancato adeguamento nel termine assegnato, comunque non inferiore a trenta giorni, il Comune assume i necessari provvedimenti, dandone comunicazione alla Regione anche per la cancellazione della fattoria sociale dall'elenco regionale di cui all'articolo 5.

4. L'avvio attività comporta l'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali; conseguentemente il Comune ne dà comunicazione alla struttura regionale competente per la tenuta dell'elenco secondo le disposizioni contenute nella deliberazione di cui al comma 5, lettera d), dell'articolo 3 bis.

5. Il titolare della fattoria sociale deve comunicare al Comune qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella SCIA entro 30 giorni dall'intervenuta variazione.".

Art. 11

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".

1. All'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14, le parole: "dall'Osservatorio" sono sostituite dalle parole: "dal Tavolo tecnico regionale dell'agricoltura sociale".

Art. 12

Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14, è inserito il seguente:

*"Art. 8 bis
Sanzioni.*

1. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui alla presente legge per svolgere attività di agricoltura sociale senza aver presentato la SCIA ovvero senza essere iscritti nell'elenco regionale sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 6.000,00 euro. In tal caso oltre alla sanzione il comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.

2. In caso di violazioni della presente legge o delle disposizioni attuative, il Comune può provvedere alla cancellazione dall'elenco e alla revoca della SCIA.

3. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvedono, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" e successive modificazioni, i comuni nel cui territorio è ubicata la fattoria sociale cui si riferisce la violazione.".

Art. 13**Inserimento dell'articolo 8 ter nella legge regionale 28 giugno 2013, n. 14
"Disposizioni in materia di agricoltura sociale".**

1. Dopo l'articolo 8 bis della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14, come inserito dall'articolo 12 della presente legge è inserito il seguente:

*"Art. 8 ter
Norma di rinvio.*

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 18 agosto 2015, n. 141, e le altre disposizioni statali in materia di agricoltura sociale.".

Art. 14**Inserimento dell'articolo 8 quater nella legge regionale 28 giugno 2013, n. 14
"Disposizioni in materia di agricoltura sociale".**

1. Dopo l'articolo 8 ter della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14, come inserito dall'articolo 13 della presente legge è inserito il seguente:

*"Art. 8 quater
Norma di attuazione.*

1. Con uno o più provvedimenti della Giunta regionale, sono disciplinate, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 141 del 2015, le modalità di attuazione delle disposizioni della presente legge.".

2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e acquisito il parere della competente commissione consiliare con riferimento al provvedimento di cui alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 3 bis, approva i provvedimenti attuativi di cui all'articolo 8 quater della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14.

Art. 15**Disposizioni transitorie.**

1. Le imprese iscritte all'elenco regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 sono tenute a adeguarsi alle disposizioni contenute nella presente legge entro il termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 3 bis della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14, come inserito dall'articolo 4 della presente legge.

2. Il mancato adeguamento di cui al precedente comma 1 o l'assenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 2 delle legge regionale 28 giugno 2013, n. 14, entro il termine ivi previsto, comporta l'adozione da parte del Comune, nel quale è presente la sede operativa, del provvedimento d'inibizione alla prosecuzione dell'attività di agricoltura sociale, nonché la cancellazione d'ufficio da parte della struttura regionale competente dall'elenco regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14.

Art. 16**Potenziamento dei servizi in regime di agricoltura sociale.**

1. La Giunta regionale incentiva la costituzione di nuove unità di offerta di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" per l'erogazione di servizi in regime di agricoltura sociale ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 141 e della presente legge, mediante concessione di contributi per interventi funzionali al conseguimento degli standard di servizi richiesto.

2. Sono riconosciute forme di priorità:

- a) alla costituzione di nuove fattorie sociali di cui alla legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 così come modificata dalla presente legge, in regime di collaborazione fra imprenditori agricoli e cooperative sociali;
- b) agli interventi di adeguamento delle fattorie sociali in essere agli standard definiti in applicazione della presente legge.

**Art. 17
Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte:

- a) relativamente agli interventi di cui all'articolo 16 relativi al potenziamento dei servizi in regime di agricoltura sociale con la costituzione di nuove unità di offerta, quantificati in euro 150.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027;
- b) relativamente agli interventi funzionali e connessi agli interventi di cui all'articolo 16, ivi compresi gli interventi cui all'articolo 3 bis, così come introdotto dall'articolo 4 della presente legge, per promuovere conoscenza delle fattorie sociali e dei servizi da esse offerti e la formazione degli operatori, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 10 "Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 1 della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027..

**Art. 18
Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 15 luglio 2025

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".

Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".

Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".

Art. 4 - Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".

Art. 5 - Inserimento dell'articolo 3 ter nella legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".

Art. 6 - Inserimento dell'articolo 3 quater nella legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".

Art. 7 - Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".

Art. 8 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".

Art. 9 - Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".

Art. 10 - Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".

Art. 11 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".

Art. 12 - Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".

Art. 13 - Inserimento dell'articolo 8 ter nella legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".

Art. 14 - Inserimento dell'articolo 8 quater nella legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".

Art. 15 - Disposizioni transitorie.

Art. 16 - Potenziamento dei servizi in regime di agricoltura sociale.

Art. 17 - Norma finanziaria.

Art. 18 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 15 luglio 2025, n. 9

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Strutture di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 23 luglio 2024, dove ha acquisito il n. 285 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Brescacin, Pan, Bisaglia, Cecchellero, Cecchetto, Maino, Piccinini, Rigo, Zecchinato, Giacomin, Andreoli, Barbisan, Bet, Formaggio, Possamai e Razzolini;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quinta Commissione consiliare;
- La Quinta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 3 giugno 2025;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Quinta Commissione consiliare, relatrice la Presidente della stessa, consigliera Sonia Brescacin, e su relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Chiara Luisetto, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 8 luglio 2025, n. 9.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Quinta Commissione consiliare, relatrice la Presidente della stessa, consigliera Sonia Brescacin, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il Veneto è stato tra le prime regioni, nel 2013, a disciplinare la materia dell’agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole, in un’ottica di un nuovo sviluppo dell’attività agricola, di recupero della tradizione e nuovo welfare. Rientrano infatti tra le attività di agricoltura sociale quelle indirizzate all’ inserimento socio-lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli, a politiche assistenziali e di riabilitazione delle persone con disabilità fisica, psichica o forme di dipendenza, anche attraverso la creazione di centri di ospitalità per anziani e il ricorso a terapie assistite con animali e terapie con prodotti agricoli in produzione nell’azienda.

La legge regionale prevede anche l’attività educativo assistenziale e didattico formativa, nonché azioni volte a promuovere forme di benessere personale e relazionale.

L’aspetto innovativo è stato, nel 2013, sostenere lo sviluppo di queste attività a forte valenza sociale, prevedendo una serie di agevolazioni, dalla concessione in uso di beni regionali all’impegno a distribuirne i prodotti alimentari nelle mense gestite da enti pubblici.

Nel 2013 la legge regionale ha colmato un vuoto normativo e ha dato una risposta alla crisi che si è venuta a creare anche nel settore dell’assistenza sociale. Ruolo centrale in questo contesto, così come indicato espressamente nelle finalità dell’articolo 1, lo riveste l’agricoltura che ben può arrivare a fornire, un’ulteriore offerta di servizi per le comunità locali, confermando la sua multifunzionalità nel fornire anche servizi innovativi.

Successivamente all’approvazione della legge regionale sono stati adottati dalla Giunta regionali i necessari provvedimenti per dare attuazione alla normativa (DGR n. 2334 del 9 dicembre 2014), in particolare definendo il procedimento amministrativo per l’iscrizione e le modalità per la tenuta dell’elenco regionale delle fattorie sociali.

Successivamente, la legge 18 agosto 2015, n. 141 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”, ha disciplinato a livello statale “l’agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l’accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.”

Le norme della predetta legge 141/2015 sono, per espressa volontà del legislatore, riconducibili alla categoria delle disposizioni volte ad assicurare un livello essenziale “delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione).

Più precisamente, l’inquadramento civilistico delle attività di agricoltura sociale recato dalla suddetta legge enuclea dei livelli essenziali la cui uniformità deve essere garantita su tutto il territorio nazionale. Conseguentemente, gli interventi regionali (legislativi o regolamentari) possono essere adottati entro i confini tracciati dalla legge 141/2015.

Pertanto, si rende indispensabile un intervento di novellazione della legge regionale 14/2013 che, nell’ambito della cornice normativa statale di riferimento, introduca nell’ordinamento regionale una disciplina organica in materia di esercizio dell’agricoltura sociale che sia coerente con i principi stabiliti dal legislatore statale.

In particolare:

- il quadro definitorio contenuto nella legge regionale 14/2013 di “agricoltura sociale” con riferimento, in primis, al requisito soggettivo, risulta oggi in contraddizione con la disciplina statale intercettando la norma regionale un più ampio spettro di soggetti legittimati ad esercitare l’attività di agricoltura sociale e quindi ad iscriversi nel registro regionale oltre ad essere assente, per quei soggetti che non rivestono la forma juris di imprenditore agricolo, in primis le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, il requisito di natura economica dettato dall’articolo 2 comma 4 della legge n. 141/2015 (prevalenza del fatturato derivante dall’attività agricola o nella misura non inferiore al 30%)
 - le attività di agricoltura sociale come individuate e definite dall’articolo 2 comma 1 lett. a), b), c), d) appaiono non uniformi rispetto alle definizioni legali fornite dall’articolo 2 della legge statale;
 - è necessario dare attuazione alla previsione di cui al comma 2 dell’articolo 5 della legge 141/2015 che assegna alle regioni il compito di promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli per lo svolgimento dell’attività di agricoltura sociale.
- Inoltre, l’avvio dell’attività di agricoltura sociale deve essere adeguato alla normativa in materia di semplificazione amministrativa, che riguarda:
- il procedimento amministrativo, introducendo espressamente l’istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) oltre a prevedere, ex lege, norme di semplificazione;
 - in materia igienico-sanitaria, rinviando al regolamento la definizione dei requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature utilizzate;
 - l’attività di somministrazione di pasti e bevande, prevedendo che la stessa è consentita soltanto nei confronti dei soggetti beneficiari delle pratiche di agricoltura sociale e che in tale ipotesi si applicano le disposizioni regionali in materia di agriturismo;
 - l’utilizzo degli immobili destinati all’attività di agricoltura sociale, prevedendo la possibilità di impiegare a tali fini i medesimi immobili utilizzati per lo svolgimento delle altre attività agricole di cui all’art. 2135 Codice civile.

Infine, a rendere ulteriormente necessaria una novellazione della legge 14/2013 oltre alla legge n. 141/2015, vi è il D.M. n. 12550 del 21 dicembre 2018 che definisce i requisiti minimi e le modalità relative alle attività di agricoltura sociale.

Nel dettaglio, la proposta di legge consta di 18 articoli.

L’articolo 1 richiama la legge statale n.141/2015 e rafforza la sinergia tra regione e pubblica amministrazione nel dare corso anche a percorsi sperimentali di nuovi modelli di welfare attraverso l’agricoltura sociale.

L’articolo 2 ridefinisce i soggetti legittimati ad esercitare l’attività di agricoltura sociale ai sensi della legge 141/2015.

L’articolo 3, che sostituisce l’articolo 3 della legge regionale 14/2013 e introduce, in aderenza alla norma statale, le forme di collaborazione e di accordi con i servizi socio sanitari nonché l’esercizio dell’attività di agricoltura sociale in forma associativa con le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 11.

L’articolo 4 introduce l’articolo 3 bis, sempre in armonia con la disciplina statale: le funzioni e i compiti della regione nell’ambito dell’attività di agricoltura sociale.

L’articolo 5 introduce l’articolo 3 ter, sempre in armonia con la disciplina statale: la destinazione dei locali utilizzati per l’agricoltura sociale dando attuazione alla promozione del recupero del patrimonio edilizio esistente utilizzato dagli imprenditori agricoli volti a attuare una manutenzione straordinaria e ordinaria o di restauro o di risanamento conservativo degli stessi.

L’articolo 6 introduce l’articolo 3 quater, sempre in armonia con la disciplina statale: la norma di semplificazione in materia igienico sanitaria e un rinvio alla legge regionale n. 28 del 2012 nel caso in cui l’attività di agricoltura sociale prevede anche la somministrazione di pasti e bevande.

L’articolo 7 sostituisce integralmente l’articolo 4 relativo all’Osservatorio regionale, prevedendo l’istituzione di un Tavolo tecnico regionale dell’agricoltura sociale, cui sono devolute le funzioni dell’Osservatorio, anche con l’attribuzione di compiti di carattere tecnico.

L’articolo 8 modifica l’articolo 5 della legge regionale n. 14/2013, introducendo innovazioni parziali nella disciplina dell’elenco delle fattorie sociali, adeguandolo alla legge n. 141/2015.

L’articolo 9 sostituisce l’articolo 6 della legge regionale n. 14/2013, sulle misure di sostegno regionali, per un migliore coordinamento sia con alcune disposizioni regionali che statali.

L’articolo 10 introduce l’articolo 7 bis che dispone una semplificazione del procedimento amministrativo inerente all’avvio dell’attività di agricoltura sociale, prevedendo il ricorso alla SCIA, definendo anche il ruolo delle Amministrazioni comunali.

L’articolo 11 aggiorna la lettera b) dell’articolo 8 sostituendo l’Osservatorio con il Tavolo tecnico regionale.

Con l’articolo 12 viene inserito l’articolo 8 bis, in tema di sanzioni per violazione della SCIA.

Con l’articolo 13 viene inserito l’articolo 8 ter che rinvia all’applicazione della legge 141/2015 per le parti che non sono disciplinate dalla legge regionale.

Con l’articolo 14 viene inserito l’articolo 8 quater che assegna alla Giunta regionale il compito di emanare i relativi provvedimenti di attuazione che si rendono necessari per effetto delle modifiche apportate.

L’articolo 15 reca disposizioni transitorie assegnando alle imprese iscritte nell’elenco regionale un congruo termine per uniformarsi alle nuove disposizioni che decorre dall’adozione dei provvedimenti di attuazione.

L’articolo 16 prevede il potenziamento dei servizi in regime di agricoltura sociale.

L’articolo 17 contiene la norma finanziaria per l’applicazione dell’articolo 16.

L’articolo 18 è relativo all’entrata in vigore della legge.

La scheda di analisi economico finanziaria redatta dalla competente struttura di Giunta regionale è stata trasmessa in data 16 settembre 2024 e successivamente aggiornata il 26 maggio 2025.

La scheda di inquadramento normativo, predisposta dal Servizio Affari giuridici e legislativi, è pervenuta il 15 maggio 2025.

La Terza commissione consiliare ha espresso parere favorevole in sede consultiva nella seduta del 19 febbraio 2025.

La Prima commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 28 maggio 2025, allegando le note di lettura e riconoscenza degli impatti economico finanziari redatte dal Servizio Attività e rapporti istituzionali.

La Quinta commissione consiliare nella seduta del 03 giugno 2025 ha licenziato, a maggioranza, con modifiche, il progetto di legge in oggetto.

Hanno espresso voto favorevole: il presidente Brescacin e i consiglieri: Bisaglia (con delega del consigliere Centenaro), Michiellotto, Zecchinato (con delega del consigliere Maino) (Zaia Presidente), Cecchellero (con delega del consigliere Cecchetto), Pan (con delega del consigliere Rigo) (Liga Veneta per Salvini Premier), Soranzo (con delega del consigliere Pavanetto) (Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni), Piccinini (Veneta Autonomia), Barbisan, Boron (Gruppo Misto).

Hanno espresso voto di astensione i consiglieri: Luisetto, Zottis (con delega del consigliere Bigon) (Partito Democratico Veneto), Baldin (Movimento 5 Stelle), Ostanel (Il Veneto che vogliamo).";

- Relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Chiara Luisetto, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il progetto di legge 285, che novella la legge regionale 14/2013 anche a seguito delle previsioni della legge 141/2015, è un provvedimento che si è reso necessario per garantire maggiore coerenza con la normativa nazionale. Nell'aggiornare alcune definizioni e nel dare attuazioni a previsioni quali quella prevista dall'art. 5 comma 2 della legge 141/2015, adegua altresì l'avvio dell'attività di agricoltura sociale alla normativa in materia di semplificazione amministrativa sia in termini di introduzione della SCIA, sia per gli aspetti igienico-sanitari e di somministrazione di pasti e bevande. Una particolare attenzione va posta sul tema dell'utilizzo degli immobili: si prevede la possibilità di utilizzare per l'agricoltura sociale gli stessi locali impiegati per altre attività agricole. In questo senso, propedeutico al rilascio della SCIA, risulta a nostro avviso opportuno inserire un richiamo esplicito alla legge regionale 22/2002, in particolare in considerazione della tipologia delle "fattorie sociali inclusive", fattispecie di grande importanza per realizzare pienamente gli scopi del presente progetto di legge. È nella collaborazione e contaminazione tra impresa agricola e cooperazione sociale, infatti, che possiamo vedere concretizzarsi le previsioni dell'articolo 1 comma 1 del presente progetto di legge e cioè rendere l'agricoltura sociale "una risorsa per l'integrazione in ambito agricolo di pratiche rivolte all'offerta di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati, all'abilitazione e riabilitazione di persone con disabilità, alla realizzazione di attività educative, assistenziali e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni". Per rendere possibile questo obiettivo è necessario partire da un presupposto imprescindibile: non esiste agricoltura sociale senza la stretta collaborazione tra due mondi, quello dell'imprenditoria agricola e quello della cooperazione sociale. L'agricoltura sociale nasce per costruire inclusione, lavoro dignitoso e per attuare un modello multilivello nel quale il legame con la terra si trasformi in rete sociale, welfare integrato, in sostanza presidio di comunità.

A dodici anni dalla legge regionale 14/2013 si è sperimentato il valore delle fattorie sociali che offrono percorsi di inserimento ricombinando agricoltura, salute e formazione, ma si sono anche sperimentati alcuni limiti, la cui evidenza è data dal ridotto numero di realtà iscritte al registro delle fattorie sociali, meno di quaranta, di cui più della metà sono enti di terzo settore. Diventa, dunque, utile aggiornare la disciplina in materia, rimanendo entro il perimetro tracciato dalla legge statale intervenuta nel 2015. Su questo è necessario sottolineare come il legislatore abbia reso più difficile la possibilità per le realtà cooperative di costituire fattorie sociali, imponendo vincoli e limiti che appaiono immotivati e che permettono solo alle realtà di terzo settore, il cui 30% di fatturato deriva da attività agricole dirette, di potersi definire fattoria sociale. Un tale limite si scontra con gli scopi e le attività di un terzo settore che non ha quale obiettivo l'attività agricola fine a sé stessa, ma la costruzione di progetti di inclusione e inserimento sociale, ad esempio, di persone con disabilità. È dunque importante, pur nel rispetto della norma nazionale e in attesa di una sua necessaria revisione, consentire una declinazione degli standard che si rapporti alla specificità, sia dell'impresa agricola, che della cooperazione, così da realizzare pienamente la necessaria collaborazione tra i due mondi. Ben vengano, dunque, il richiamo alla collaborazione in più punti del progetto di legge, l'inserimento dell'incentivazione alla costituzione di nuove unità di offerta secondo la legge regionale 22/2002, la semplificazione tramite SCIA in coerenza con i criteri dell'accreditamento, il tavolo tecnico regionale che monitori l'offerta, la qualità dei servizi e il coordinamento con il sistema sociosanitario regionale. Aspetti che nel dialogo instaurato tra maggioranza e minoranza di questi mesi, a mio avviso proficuo, hanno trovato spazio nel progetto che oggi discutiamo. In tal senso, sarà necessario che le previsioni dell'articolo 14 e dunque i provvedimenti attuativi affidati alla Giunta, rispettino e diano concretezza a quanto emerso dalle osservazioni e dal confronto di questi mesi, così da mettere a terra le potenzialità di una offerta troppo poco conosciuta e praticata nel nostro territorio.

Altro punto da sottolineare: la formazione. Un aspetto fondamentale, sia per le imprese agricole che per il terzo settore. Quanto previsto in legge dovrà trovare nei provvedimenti attuativi una definizione puntuale di tempi, modalità, risorse dedicate, standard minimi da raggiungere. Non ci si improvvisa agricoltori sociali; costruire opportunità di inserimento socio-lavorativo, percorsi educativi e di cura richiede conoscenza e investimento in termini di competenze e qualità dell'offerta, che soltanto una adeguata formazione possono garantire.

In conclusione, a nostro avviso, questo progetto rappresenta una occasione, può essere un passo avanti nella valorizzazione del welfare di comunità e della multifunzionalità agricola. Come opposizione crediamo nel valore dell'agricoltura sociale e nelle potenzialità che, anche solo parzialmente, ha saputo finora esprimere. Abbiamo presentato alcuni emendamenti in coerenza con quanto ho cercato di delineare, ma, soprattutto, abbiamo condiviso con la presentatrice un percorso di confronto nei mesi scorsi, con l'obiettivo di consegnare al prossimo esecutivo, che dovrà provvedere all'attuazione di questa legge, un testo che contenga un impegno rafforzato su collaborazione, formazione e controllo, che miri a vedere crescere le fattorie sociali quali luoghi dove si coltivi, assieme ai prodotti della terra, benessere e opportunità per le persone più fragili e per il nostro territorio.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 14/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

“Art. 5 - Elenco e rete delle fattorie sociali.

1. È istituito l'elenco regionale delle fattorie sociali, tenuto presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di agricoltura[, le cui risultanze sono pubblicate a cadenza annuale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto].

2. *All'elenco sono iscritti, secondo le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 7 bis, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, in forma singola o associata, e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 18 agosto 2015, n. 141, che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 7 bis.*

3. *Nell'elenco sono anche annotate le forme di collaborazione perfezionate ai sensi dell'articolo 3, comma 2.*

3 bis. L'iscrizione all'elenco delle fattorie sociali costituisce titolo per usufruire delle eventuali misure di sostegno previste dalla presente legge e utilizzare il logo di cui all'articolo 7, nonché preferenza alle provvidenze previste dalla programmazione unionale, nazionale e regionale per l'agricoltura sociale.

3 ter. La Regione favorisce la costituzione della rete regionale delle fattorie sociali e dei loro organismi associativi e di rappresentanza, con funzioni di coordinamento, assistenza, informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima e di promozione, in collaborazione con il Tavolo tecnico regionale dell'agricoltura sociale, di azioni volte a favorire la conoscenza delle attività e dei servizi offerti dalle fattorie sociali.”.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 14/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 8 - Monitoraggio e valutazione.

1. La Giunta regionale cura il monitoraggio sullo stato di attuazione della presente legge e ne riferisce a cadenza biennale alle competenti commissioni consiliari con apposita relazione nella quale sono riportati in particolare:

a) il numero delle fattorie sociali iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5;

b) le attività svolte *dal Tavolo tecnico regionale dell'agricoltura sociale* di cui all'articolo 4 ed in particolare le iniziative promosse con la rete delle fattorie sociali;

c) le misure di sostegno di cui all'articolo 6, attivate dai vari soggetti e i risultati conseguiti.”.

Nota all'articolo 15

- Per il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 14/2013 vedasi la nota all'articolo 8.

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 14/2013 è il seguente:

“Art. 2 - Definizioni.

1. Ai fini della presente legge, s'intende per:

a) agricoltura sociale: l'insieme delle pratiche condotte secondo criteri di responsabilità etica e sostenibilità ambientale dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e successive modificazioni che, in forma singola o associata, integrano l'attività agricola con almeno una delle attività di cui all'articolo 3, ovvero dalle cooperative e imprese sociali nonché da altri soggetti pubblici o privati, che coniugano l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura con le attività sociali finalizzate a generare benefici inclusivi, a favorire percorsi abilitativi e riabilitativi, a sostenere l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione nonché a promuovere lo sviluppo e la coesione sociale in ambito locale;

b) fattorie sociali:

1) le imprese agricole, come definite dall'articolo 2135 del codice civile e successive modificazioni, che svolgono le attività dell'agricoltura sociale, come definita dalla lettera a) del presente comma, e risultano iscritte all'elenco di cui all'articolo 5 della presente legge;

2) le imprese sociali, come definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 “Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118”, e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, qualora svolgano le attività di cui all'articolo 2135, comma 2, del codice civile e risultino iscritte all'elenco di cui all'articolo 5 della presente legge.”.

4. Strutture di riferimento

- Direzione Agroalimentare;
- Direzione Servizi Sociali.